Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 11 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 149.

Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, per la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate e da queste consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, si applicano anche alle requisizioni effettuate dalle Autorità anzidette:

a) di autoveicoli che non possono essere consegnati agli Ispettorati compartimentali perchè restituiti direttamente ai proprietari;

b) di autoveicoli non più disponibili, per avvenuta demolizione, per distruzione o per altro motivo;

c) di copertoni, di camere d'aria, di pezzi di ricambio, e in genere di ogni accessorio di autoveicoli.

Gli autoveicoli di cui alla lettera *b*) ed i materiali di cui alla lettera *c*) si intenderanno requisiti definitivamente a norma del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e al primo comma del presente articolo, sono compresi fra gli autoveicoli anche i rimorchi di autoveicoli.

Art. 2.

La liquidazione della indennità per il deterioramento degli autoveicoli di cui all'art. 1 lettera *a*), è subordinata alla possibilità di determinare i danni subiti dagli autoveicoli.

Art. 3.

Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate che, alla data da stabilirsi di comune accordo tra il Governo Italiano e le Autorità Alleate, non risulteranno consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e del presente decreto, si intenderanno requisiti definitivamente, e le indennità dovute ai proprietari saranno liquidate ai sensi e con la modalità previste dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 119. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Lorenzo e Bernardo, in frazione Seccata del comune di Frabosa Soprana (Cuneo).

N. 150. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì, in data 20 aprile 1945, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Lorenzo e Bernardo, in frazione Seccata del comune di Frabosa Soprana (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 151.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vitale, in borgata omonima del comune di Busca (Cuneo).

N. 151. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Saluzzo, in data 11 ottobre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Vitale, in borgata omonima del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 152.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, in località Gualdo del comune di Roncofreddo (Forlì).

N. 152. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cesena in data 10 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, in località Gualdo del comune di Roncofreddo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 153.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Romito, in Firenze.

N. 153. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 3 agosto 1929 e 7 febbraio 1943, relativi alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Romito, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 24 maggio e 29 giugno 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 giugno e 22 luglio 1940, registri nn. 8 e 10, fogli nn. 160, 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie posamine, dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 luglio, 18 agosto e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio, il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 10, 11 e 12, fogli nn. 159, 406 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3, 14 e 26 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre e 15 novembre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27, 29 e 414, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 e 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio n. 24, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 17 febbraio e 31 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 marzo e 25 aprile 1941, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili, requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 372, 375 e 82, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 14 novembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, fogli nn. 248 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 390, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942, registro n. 6, foglio n. 446, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 26 febbraio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 marzo, 12 e 13 giugno 1943, registri nn. 4 e 8, fogli nn. 242, 426 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo

del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate:

Visti i decreti Luogotenenziali 12 ottobre e 9 novembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 31 ottobre e 19 novembre 1945, registri nn. 8 e 9, fogli nn. 274, 96 e 97, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motonave « Barletta »: dalle ore 0 del 25 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Maestrale »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Angelo »: dalle ore 24 del 12 luglio 1943;

Motopeschereccio « Impero » di stazza lorda tonnellate 24,78, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Elio Scarponi: dalle ore 24 del 14 settembre 1943;

Piroscafo « Nesazio »: dalle ore 24 del 3 aprile 1945;

Motopeschereccio « Fanum Fortunae »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Secondo Risveglio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Bianca Maria »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Hermes »: dalle ore 24 del 21 settembre 1945;

Motopeschereccio « Ardito »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Alma »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Angela »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Ben Hur »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Arione »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Gabriele Gran Sasso d'Italia »: dalle ore 8 del 5 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Isolina Lucia »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Rex »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Algerina Neri »: dalle ore 24 del 12 luglio 1943;

Rimorchiatore « Sicilia »: dalle ore 24 del 1° marzo 1943;

Motonave « Decio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « La Superba »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Pietro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Maria Seconda »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Elisabetta Maria »: dalle ore 8 del 26 settembre 1945;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola »: dalle ore 18 del 20 luglio 1943;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 12 novembre 1943;

Motopeschereccio « Stamura »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Nino 2° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Morrhua »: dalle ore 24 del 30 ottobre 1943;

Motoveliero « S. Giuseppe »: dalle ore 12 del 25 settembre 1943;

Motopeschereccio « Impero » di stazza lorda tonnellate 32,04, dell'armatore Castricone Domenico: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Vittoria »: dalle ore 24 del 16 settembre 1943;

Motoveliero « Alfredo »: dalle ore 18 del 12 dicembre 1943;

Motoveliero « Dante Alighieri »: dalle ore 24 del 16 novembre 1943;

Motopeschereccio « Falco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Gabriele d'Annunzio »: dalle ore 16 del 16 febbraio 1945;

Motopeschereccio « Cristina »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Marone »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Due Fratelli »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Felino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Francesco »: dalle ore 14 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Amabile Angelina »: dalle ore 24 del 24 maggio 1943;

Motoveliero « Immacolata Concezione »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Risveglio »: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero « Eugenio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Virgilio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giovanni Bosco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Stefano Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motorimorchiatore « Angea »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Vittoria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Olimpia »: dalle ore 10 del 14 settembre 1945;

Motoveliero « Roma »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943;

Nave goletta « Ida Orlando »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Viardina »: dalle ore 24 del 14 luglio 1943;

Rimorchiatore « Mario M. »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motonave « Primero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria »: dalle ore 24 del 23 maggio 1945;

Motopeschereccio «Alba »: dalle ore 24 dell'8 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Salvatore »: dalle ore 8 del 5 dicembre 1945;

Rimorchiatore « Cugini Podestà »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Carlo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Maria di Montevergine »: dalle ore 10 dell'8 settembre 1943;

Brigoletta con motore aus. « Ruggero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Di Maggio Vito »: dalle ore 18 del 15 aprile 1945;

Motoveliero « Fratelli Malato »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1946
Registro Marina n. 3, foglio n. 229.

(937)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, e nominato sequestratario il dott. Agnelli Vittorio;

Ritenuto che il predetto dott. Agnelli Vittorio ha declinato l'incarico e quindi occorre nominare sequestratario della suindicata azienda altra persona;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 83;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39, il dott. agronomo Antonio Torza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1946

(929) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Tribunale di Arezzo del 13 giugno 1939, con il quale il rag. Guido Valenti venne nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo);

Considerato che il predetto rag. Valenti è deceduto ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Il rag. Aldo Mencaroni è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

(938) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. rag. Alessandro Maggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1946

(927) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 12 settembre 1945, n. 19408, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Varese nei confronti della società Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suindicato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. » con sede in Gemonio, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Curti Virginio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1946

(931) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Apertura di una dipendenza del Banco Ambrosiano in Porto Marghera (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Porto Marghera (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

(942) *Il Ministro*: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 48 del 27 marzo 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 48 del 27 marzo 1946 ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Soc. An. Sabina di Elettricità*, Rieti, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *La Soc. Casauria di Elettricità*, Tocco Casauria (Pescara), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 375 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 300 % autorizzato con circolare n. 30 del 7 ottobre 1945 sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *L'Azienda Elettrica Ragozzi Orazi Scopelliti di Servigliano* (Ascoli Piceno), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto sui prezzi di vendita, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 200% concesso con circolare n. 27 del 20 settembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Soc. An. Elettrica del Verrino*, Agnone (Campobasso), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 250 % già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

ACQUEDOTTI

a) *La Soc. Acqua Pia Antica Marcia* (Roma), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 385% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo sarà applicato soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 250% autorizzato con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

La società è obbligata a rimborsare agli utenti i canoni pagati per acquisto di acqua qualora il flusso dell'acqua stesso sia mancato per almeno un mese, qualunque ne sia la causa.

b) *il Consorzio Idrico Interprovinciale Alto Calore*, Avellino, è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 150 % e del 275 % rispettivamente sui prezzi di vendita dell'acqua potabile e dell'acqua per uso industriale o per irrigazione bloccati nel 1942.

Detti sovraprezzi saranno applicati soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per tutto il 1946.

c) *La Soc. Naz. Gazometri* esercente l'acquedotto di Bologna, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo del 400% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto sui prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo è applicato alle bollette e fatture emesse per tutto il 1946, mentre per quelle emesse per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1945, è applicato il sovraprezzo del 200%.

d) *L'Acquedotto Comunale di Rufina* (Firenze), è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'acqua, sia ad uso potabile che industriale, bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *La Ditta Vincenzo Giudice « Acque del Cafaro »*, Paternò Catania), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 370% concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse per il 1° semestre del 1946, salvo proroga.

f) *Acquedotto di Napoli.* Il primo capoverso della lettera t) pag. 10 della circolare n. 45 dell'8 marzo 1946 è così modificato: L'Acquedotto di Napoli è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 425% per le forniture di acqua alla città di Napoli e del 375% per le forniture ad altri consumi rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

g) *La Soc. Condotte d'Acqua di Salerno*, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 360% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 250% concesso con circolare n. 21 del 26 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

GAS

a) *La Soc. Esercente l'Officina Gas di Ascoli Piceno*, è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 7,50 al mc. dal 1° gennaio 1946.

b) *L'Azienda Municipalizzata di Bologna*, è autorizzata ad applicare per la vendita del gas, il prezzo di L. 8 al mc. dal 1° febbraio 1946.

(974)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 49 del 29 marzo 1946, riguardante il prezzo del coke metallurgico, dell'olio di vaselina medicinale e delle pellicole radiografiche.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 49 del 29 marzo 1946, ha disposto quanto appresso:

1. — COKE METALLURGICO

I prezzi di vendita del coke metallurgico franco vagone cokeria a decorrere dalle consegne effettuate dal 10 marzo c.a. in poi sono stabiliti come appresso:

coke da fonderia . . .	L. 8.500 alla tonn.
coke in pezzatura 40/70 . .	» 8.050 » »
coke in pezzatura superiore a 70 .	» 8.050 » »
coke in pezzatura 20/40	» 8.400 » »
coke in pezzatura 10/20	» 7.450 » »
coke minuto (0/10)	» 5.250 » »

I suddetti prezzi s'intendono riferiti al coke con umidità massima: 6% per quello in pezzatura e 10% per quello minuto.

2. — OLIO DI VASELINA MEDICINALE

Il prezzo massimo di vendita al pubblico dell'olio di vaselina medicinale nelle provincie della Liguria, Piemonte, Lombardia, Tre Venezie ed Emilia è stato fissato in L. 160 al chilo.

3. — PELLICOLE RADIOGRAFICHE

A modifica della deliberazione n. 49 del 29 settembre 1945 del Comitato prezzi Alta Italia, i prezzi delle pellicole radiografiche potranno essere stabiliti liberamente fra venditore e compratore.

(975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Negrini Cesare fu Battista di Alessandria, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T. n. 5, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Alessandria, in data 23 dicembre 1943, a favore del predetto Negrini Cesare per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1943 4% per l'importo di L. 6000, presentati per il rimborso.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se la opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per il pagamento a chi di ragione dell'importo dei titoli da essa rappresentati.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1949, serie A, n. 5189 di L. 500; 1950-I, 1ª serie, n. 1558 di L. 1000; n. 1559 di L. 2000; n. 1561 di L. 4000; n. 1562 di L. 14.000; n. 1575 di L. 24.000; n. 1576 di L. 8000; n. 1675 di L. 5000; n. 1676 di L. 20.000; n. 1714 di L. 20.000; n. 1716 di L. 20.000; n. 1717 di L. 30.000, intestati a Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, vedova Carra, domiciliata in Roma, in parti uguali — il buono n. 5189 vincolato di usufrutto vitalizio a favore della madre predetta — col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(980)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 aprile 1946 - N. 83

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,90
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	80,50
Id. 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	86,725
Id. 5 % 1936	98,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,825
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1946, recante i numeri delle azioni ed obbligazioni delle ferrovie del Monferrato sorteggiate per il rimborso nei giorni 29 e 30 gennaio 1946:

alla pagina 2, colonna sesta, il n. 14418 deve ritenersi nullo; nella colonna prima, dopo il n. 1385, va aggiunto il n. 1418.

(989)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Napoli è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(976)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per la costruzione di n. 40 motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissariato generale per la pesca — in data 23 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1941, registro n. 13 Finanze, foglio n. 57, col quale venne bandito un concorso a n. 40 premi in danaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Visti i successivi decreti:

1) in data 19 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941, registro n. 20 Finanze, foglio n. 169, con il quale venne prorogata al 30 novembre 1941 la presentazione delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso stesso;

2) in data 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941, registro n. 23 Finanze, foglio n. 58, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

3) in data 8 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1942, registro n. 8 Finanze, foglio n. 21, col quale fu approvata la graduatoria dei vincitori;

4) in data 24 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1943, registro n. 9 Finanze, foglio n. 283, col quale venne prorogata alla data 30 aprile 1944 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 251, concernente la soppressione del Commissariato generale per la pesca (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1945, registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 30, con il quale venne prorogata alla data 30 aprile 1946 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Ritenuta la necessità di concedere una ulteriore proroga per permettere ai vincitori del concorso, domiciliati nelle provincie dell'Italia settentrionale di beneficiare delle agevolazioni già concesse con il decreto Ministeriale del 25 novembre 1944, in considerazione che le provincie medesime sono state restituite all'Amministrazione del Governo italiano solo in data recente;

Decreta:

Il termine di presentazione alla prova in mare e al collaudo dei motopescherecci ultimati in ogni parte nautica e di pesca giusta i progetti ed i disegni di cui al bando di concorso, è prorogato al 30 aprile 1947.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1946

Il Ministro: GULLO

(990)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C